SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, al sig. Gergolet Peter, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. Gergolet Peter nato il 15 ottobre 1976 a Gorizia (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Slovenia di giornalista conseguito ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti – elenco dei giornalisti professionisti e l'esercizio della professione in Italia;

Rilevato che il richiedente ha conseguito presso l'Università degli studi di Trieste il titolo accademico di dottore in scienze della comunicazione in data 3 luglio 2002 ed il master in analisi e gestione della comunicazione nel 2003;

Rilevato che il sig. Gergolet risulta iscritto alla Associazione dei giornalisti della Slovenia, alla «International Federation of Jounalist» nonché nell'elenco dei giornalisti pubblicisti dell'ordine regionale dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia dal 4 marzo 2002;

Rilevato che il richiedente ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 1998 ad oggi presso il «Centro radiotelevisivo regionale Koper - Capodistria»;

Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorità competente slovena, risulta che la professione di giornalista non sia regolamentata in Slovenia, ma il sig. Gergolet risponde a quanto richiesto dalla direttiva 92/51/CEE in quanto documenta lo svolgimento di attività biennale svolta in Slovenia negli ultimi dieci anni;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Gergolet Peter nato il 15 ottobre 1976 a Gorizia (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti – elenco dei giornalisti professionisti, e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: PAPA

06A08247

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bordoblue», registrato al n. 13044.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 2 dicembre 2005 dall'impresa Manica S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bordoblue uguale al prodotto di riferimento denominato Bordoflow registrato al n. 12040 con D.D. in data 28 dicembre 2004 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Bordoflow dell'impresa Manica S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Bordoblue» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 dicembre 2009 l'impresa Manica S.p.a. con sede in Rovereto (Trento) via all'Adige n. 4 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato BORDOBLUE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 100-250-500-600-750-800 e litri 1-2-3-4-5-6-7-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Rovereto (Trento) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/24 gennaio 2005.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13044.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

BORDOBLUE®

Anticrittogamico a base di rame

Sospensione concentrata

BORDOBLUE Registrazione Ministero della Salute n. .... del ......

COMPOSIZIONE (riferita a 100g di prodotto)	
RAME metallico	g. 10 (= 124 g/l)
sotto forma di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio	
Coformulanti q.b. a	g.100

Contenuto: 100-250-500-600-750-800 ml
1-2-3-4-5-6-7-10-20 L

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Partita n.

Stabilimento di produzione:
Manica SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BORDOBLUE è un fungicida in sospensione liquida a base di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio, ad azione preventiva e dotato di una notevole efficacia, persistenza, adesività e resistenza al dilavamento. L'alto grado di micronizzazione assicura un'omogenea ed uniforme copertura della vegetazione trattata.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Diluire direttamente in acqua la dose prescritta. In caso di impiego di irroratrici a basso volume, le dosi prescritte vanno proporzionalmente aumentate in modo da distribuire, per unità di superficie, la stessa quantità di prodotto.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI
VITE: contro Peronospora, con azione collaterale contro Escoriosi, Black-rot, e Muffa grigia (Botritis), prima della fioritura alla dose di **400-600 ml/hl**, dopo la fioritura **500-800 ml/hl**. Applicare il prodotto secondo i tradizionali calendari di lotta, specialmente dalla fioritura alla chiusura dei trattamenti.
POMACEE (MELO, PERO): contro Ticchiolatura, Cancri rameali, Erwinia amilovora (colpo di fuoco), Maculatura bruna (Alternaria), Monilia e Septoriosi del pero, nei trattamenti eradicanti dalla caduta delle foglie (autunno-inverno) **1600 ml/hl**, da ingrossamento gemme ad inizio caduta foglie contro Erwinia, Ticchiolatura **800 ml/hl**.
DRUPACEE (PESCO, ALBICOCCO, SUSINO, CILIEGIO), MANDORLO: contro Bolla, Corineo (Gommosi), Muffe (Monilia), Cancri rameali, nei trattamenti autunno-invernali **1900 ml/hl**.
ACTINIDIA: contro marciume del colletto **1300 ml/hl** (irrorare **10-15 litri** di soluzione sulla parte basale del fusto); contro Batteriosi **800 ml/hl** alla caduta delle foglie
NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO: contro Cancri del legno effettuare trattamenti distanziati di 15 giorni **800-1000 ml/hl**.
NOCE: contro Batteriosi, Antracnosi, Cancri del legno con interventi a partire dalla pre-fioritura alla dose di **800-1000 ml/hl**.
OLIVO: contro Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini con trattamenti alla ripresa vegetativa ed all'invaiatura dei frutti **1600 ml/hl**.
FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI (lampone, ribes, mirtillo, mora): contro Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi **800 ml/hl**.
PATATA, CAVOLI, CARCIOFO, ASPARAGO, SEDANO, ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE (lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, ecc.), ORTAGGI A FRUTTO (peperone, pomodoro, melanzana, cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero), FAGIOLO, PISELLO, ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.), ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.): contro Peronospora, Alternaria, Batteriosi, Septoria, Antracnosi, Ruggini **800 ml/hl**.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Cercospora, Peronospora (nel pieno accrescimento e verso la raccolta) **8-12 l/ha**.
TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo): contro Peronospora **8-12 l/ha**.
RISO: contro Alghe verdi, intervenendo alla comparsa dell'attacco **6-8 l/ha**.
FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.): contro Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura, Antracnosi, Septoriosi, Cancri **800 ml/hl**.
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.): contro Cancri, Necrosi, Corineo (in primavera ed in autunno) **800-1500 ml/hl**.

BORDOBLUE va impiegato seguendo i normali calendari di lotta a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori riducendo l'intervallo di tempo fra un trattamento e l'altro).

COMPATIBILITÀ: Il prodotto è miscibile con gli zolfi bagnabili e colloidali.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo (*) e di pero (**) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia l'impiego in piena vegetazione.
(*) Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio.
(**) Abate Fetel, Buona Luigia D'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON OPERARE CONTRO VENTO
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

BORDOBLUE®

Anticrittogamico a base di rame

Sospensione concentrata

BORDOBLUE Registrazione Ministero della Salute n. .... del ......

COMPOSIZIONE (riferita a 100g di prodotto)
RAME metallico g. 10 (= 124 g/l)
sotto forma di solfato di rame neutralizzato con idrossido di calcio
Coformulanti q.b. a g.100

Contenuto: **100 ml**

Partita n

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Stabilimento di produzione:
Manica SpA Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08220

DECRETO 28 agosto 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Peeler», registrato al n. 13099.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 3 gennaio 2006 dall'impresa Tecomag S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Peeler» uguale al prodotto di riferimento denominato «Network» registrato al n. 11521 con D.D. in data 4 dicembre 2002 dell'impresa Agrim S.r.l. con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Network» dell'impresa Agrim S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Peeler» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Bensulfuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Tecomag S.r.l., con sede in Formigine (Modena), via S. Onofrio n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato PEELER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Suzhou Heng Sheng Formulation Factory - Suzhou-R.P.- Cinese.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13099.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PEELER

Erbicida di post - emergenza del Riso
tipo di formulazione : granuli idrodispersibili

Composizione
- Bensulfuron metile puro g. 60
- Coformulanti qb a 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

TECOMAG SRL-Via S. Onofrio 13-41043 Formigine (Modena)

Stabilimento di produzione : Suzhou Heng Sheng Formulation Factory- Suzhou-Jiangsu-R.P.Cinese
Registrazione n...... del .... del Ministero della Salute
kg 0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 - Partita n.: .....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' D'IMPIEGO
PEELER è un erbicida specifico per combattere le infestanti non graminacee, sia annuali che perenni, quali Butomus umbellatus, Bolboschoenus (Scirpus) maritimus, Haleocharis spp., Marsilea quadrifolia, Sagittaria spp., Potamogeton spp., Sparganium erectum, Typha angustifolia, Ammania coccinea, Bidens frondosa, Heteranthera rotundifolia, Leersia oryzoides (da seme), Schoenoplectus (Scirpus) mucronatus, Alisma plantago aquatica, Alisma lanceolata, Cyperus spp., Sparganium erectum, Thypa spp che siano piccole ed in attiva crescita; si ha pure un controllo iniziale di Heteranthera reniformis e Heteranthera limosa con infestanti allo stadio di rosetta e nessuna foglia emersa.
Agisce per assorbimento foliare e radicale ed è traslocato nei tessuti meristematici delle infestanti con arresto della crescita.
RISO : impiegato alla dose di g. 100 per ettaro con la risaia completamente ed uniformemente sommersa, con circa 3 - 10 cm di acqua, e trattando da 20 a 40 giorni dopo la semina del riso.
Dopo il trattamento non effettuare immissioni di acqua per almeno 5 giorni. Si consiglia di non trattare nel caso le colture di riso siano deboli per cause climatiche, o da qualsiasi altra causa ed inoltre l'impiego ripetuto, sullo stesso terreno, degli stessi erbicidi possono produrre selezioni naturali di biotipi che possono diventare dominanti e resistenti all'azione dell'erbicida; si consiglia, in tali casi, l'alternanza con prodotti aventi meccanismi d'azione differenti ma uguali come efficacia.
Compatibilita': non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità : fitotossico per le colture non indicate in etichetta; non colpire quindi direttamente o tramite deriva le colture o piante arboree. Si raccomanda di non lavare le attrezzature vicino a qualunque altra pianta o coltura.
Per la pulizia del serbatoio o pompa usata per il trattamento, svuotare prima il serbatoio, poi risciacquare la pompa, le barrecon acqua pulita e svuotare ancora; nel serbatoio aggiungere ancora acqua pulita ed aggiungere circa lt 0,5/hl di candeggina (), risciacquare pompa e barre con agitatore in funzione per circa 10 minuti. Rimuovere il tutto, tornare a risciacquare con acqua pulita ed i filtri e gli ugelli debbono essere puliti separatamente anch'essi con una soluzione al 5% di ipoclorito di sodio
Attenzione : il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate, evitando usi impropi
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi indicati: ogni altro impiego e' pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile dagli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08221

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.F. & T. Cooperativa facchinaggio e trasporti a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Tenuto conto dell'istanza prodotta dal liquidatore ordinario dott. Nicolino Tamilia dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.F. & T. Cooperativa facchinaggio e trasporti» a r.l., con sede in Roma (codice fiscale 08169270587) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Rosario Munizza, nato a Catanzaro il 31 maggio 1967 domiciliato in Roma, via Palumbo n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i requisiti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifiche alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento di cui al Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 »;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, con particolare riferimento all'art. 5, comma 1-*quater,* che prevede, per l'anno 2006, la conferma degli obiettivi e degli strumenti di intervento adottati per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 100/2005, nei limiti delle disponibilità indicate dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto 10 aprile 2006, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006, registro n. 3, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006 con il quale sono state ripartite le risorse finanziarie, rese disponibili dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinate all'attuazione del piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2006;

Considerato che occorre provvedere ad una migliore allocazione delle risorse finanziarie in relazione agli obiettivi prefissati, al fine di dare nuovo impulso al settore e rilancio alle realtà produttive locali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla modifica della ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento di cui al piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2006;

Decreta:

La ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento di cui al piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006, è modificata secondo la tabella allegata al presente decreto, che sostituisce la precedente di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2006.

Roma, 24 luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 53

ALLEGATO

PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2006

Tabella C - euro 26.660.000

Capitolo	Descrizione	Importo
1173	Spese per missioni della direzione generale	130.140
1413	Spese per funzionamento organi collegiali	70.140
1414	Spese gestione e funzionamento sistemi statistici	1.263.420
1415	Spese di attuazione dei sistemi di rilevazione di mercato	1.113.420
1418	Spese connesse all'attuazione del programma	200.000
1488	Promozione organizzazioni sindacali	1.026.660
1476	Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura	404.880
1477	Spese a favore delle associazioni e organismi specializzati	8.840.573
1482	Spese a favore imprenditori ittici e sviluppo imprenditorialità	1.610.767
1491	Somme da ripartire per le finalità del piano nazionale della pesca	12.000.000
		26.660.000

Tabella F - euro 9.308.000

Capitolo	Descrizione	Importo
7043	Contributi per la ricerca scientifica e tecnologica	586.404
7080	Somma da corrispondere al fondo centrale credito peschereccio	195.468
7082	Spese svolgimento campagne educazione alimentare	4.672.616
7084	Contributi per iniziative a sostegno attività ittica	968.032
7088	Spese realizzazione azioni associazioni e imprenditoria	1.673.296
7094	Spese realizzazione centri servizi organizzazioni sindacali	1.212.184
		9.308.000

La ripartizione tiene conto della copertura finanziaria di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, per un importo di euro 10.000.000.

06A08253

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 agosto 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Diana Estela Bucci, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Diana Estela Bucci, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato, decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 5 e 11 settembre 2003, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Profesora Nacional de Mùsica en la especialidad de Guitarra», conseguito in data 9 maggio 2000 presso l'Universidad Nacional del Litoral – Instituto sup. de Musica – Santa Fe (Argentina) posseduto dalla cittadina italiana, prof.ssa Diana Estela Bucci, nata a Santa Fe (Argentina) il 1º dicembre 1963, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A – «Strumento musicale nella scuola media» – specializzazione chitarra.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08246

DECRETO 30 agosto 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Janina Maria Wala, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Janina Maria Wala, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: laurea «Magister filologii románskiej – rilasciato in data 22 agosto 1974 dalla Uniwersytet Jagielloński di Cracovia (Polonia); titolo di abilitazione all'insegnamento: attestato nr DN-1-DD-0682-151/05 rilasciato il 18 agosto 2005 dal Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu – Istituto di formazione insegnanti – relativo al corso di completamento degli studi pedagogici post-laurea in metodologia compiuti nell'anno accademico 1976/77, posseduto dalla cittadina italiana Wala Janina Maria, nata a Czechowice (Polonia) il 26 dicembre 1951, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera» francese;

46/A - «Lingue e civiltà straniere» francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A08245

DECRETO 30 agosto 2006.

Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'Azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» Asse III, Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca, alta formazione e sviluppo tecnologico» per l'utilizzo, nel periodo 2000-2006, dei fondi strutturali della Unione europea nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;

Visto il Complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche e integrazioni;

Visti, in particolare, i contenuti e gli obiettivi della Misura III.3 «Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione»;

Considerata l'esigenza di procedere all'emanazione di un avviso pubblico per il cofinanziamento di progetti nell'ambito della suddetta Misura;

Decreta:

Art. 1.

È emanato l'avviso n. 1691/Ric riportante «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati all'attuazione di un'Azione pilota diretta alla formazione per la pubblica amministrazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione" Asse III, Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione» allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2.

Il predetto avviso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web di questa Amministrazione.

Roma, 30 agosto 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI UN'AZIONE PILOTA DIRETTA ALLA FORMAZIONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2000-2006 «RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO, ALTA FORMAZIONE» ASSE III, MISURA III.3 - FORMAZIONE DI ALTE PROFESSIONALITÀ PER ADEGUARE LE COMPETENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI R&S E RELATIVA VALORIZZAZIONE

1. *Ambito di riferimento.*

Nel rispetto di quanto previsto nel Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione», adottato con decisione della Commissione europea C (2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 per le regioni dell'Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e successive modifiche, che assegna al Ministero dell'università e della ricerca (ex-Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito Ministero) la titolarità di un'incisiva azione nel campo della valorizzazione e qualificazione delle risorse umane:

Visti gli orientamenti del QCS Ob.1 2000-2006 in materia di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione, tesi a:

accrescere la propensione all'innovazione di prodotto, processo ed organizzativa delle imprese meridionali (Ob. 30);

rafforzare il sistema della ricerca scientifico-tecnologica del Mezzogiorno, migliorando i collegamenti tra i sottosistemi scientifici ed il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese «sulla frontiera» e l'attrazione di insediamenti «high-tech» (Ob. 28);

rafforzare e migliorare il sistema dell'alta formazione meridionale, generare nuovo capitale umano qualificato, anche per rafforzare le relazioni con i Paesi del Mediterraneo (Ob. 29);

sostenere il crescente inserimento della comunità scientifica meridionale in reti di cooperazione internazionale (Ob. 31);

promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori più strategici del Mezzogiorno (Ob. 32);

Visto l'obiettivo globale del PON 2000-2006 di «rafforzare la capacità di ricerca e innovazione del sistema meridionale, inserendo i relativi interventi in un quadro strategico volto alla modernizzazione della struttura sociale ed economica del Mezzogiorno, al miglioramento dell'alta formazione e alla qualificazione dell'occupazione...»;

Viste le finalità dell'asse III «Sviluppo del capitale umano di eccellenza» del PON 2000-2006 volte a:

sviluppare il potenziale umano nei settori della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico favorendo la creazione di un sistema della ricerca aperto ed integrato anche utilizzando le misure previste dalla più recente normativa in materia;

sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI e sostenere le politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del mercato del lavoro;

sviluppare le competenze della pubblica amministrazione;

promuovere un'offerta adeguata di formazione superiore e universitaria;

adeguare il sistema della formazione professionale e dell'istruzione;

accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel mercato del lavoro;

Viste le disposizioni contenute nel PON 2000-2006 e nel Complemento di programmazione con riferimento alla Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&ST e relativa valorizzazione;

Considerate le necessità che emergono dall'evoluzione della politica in materia di ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta formazione, con particolare riferimento alle attività derivanti dalla riprogrammazione operata nel 2003, nonché alla nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013;

Considerato il ruolo strategico dell'Alta formazione per la crescita competitiva del settore della ricerca, generata attraverso la valorizzazione del capitale umano;

Visti le finalità e i contenuti dell'avviso 1734/RIC del 5 dicembre 2004 recante modalità e termini per la presentazione di domande di servizi formativi per la pubblica amministrazione finalizzati all'avvio di un'Azione pilota di alta formazione nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» Asse III, Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della Pubblica Amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione;

Considerati i fabbisogni espressi dalla pubblica amministrazione attraverso la presentazione al Ministero delle domande di servizi formativi in risposta all'avviso n. 1734/2004;

Considerati gli esiti dell'analisi della suddetta rilevazione condotta dal Gruppo tecnico di valutazione delle domande di servizi formativi formulate in risposta all'avviso 1734/2004, costituito con decreto n. 1895/RIC del 2 settembre 2005;

Considerate le note pervenute al Ministero con cui le amministrazioni destinatarie hanno confermato i propri fabbisogni;

il Ministero, attraverso l'impiego delle risorse messe a disposizione dal Programma operativo nazionale «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006», promuove un'Azione pilota, articolata in più interventi individuati in base alla tipologia di destinatario, finalizzata alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale dipendente della pubblica amministrazione che opera nella programmazione, progettazione, attuazione e valutazione di interventi nel settore della Ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione a sostegno delle regioni Ob. 1.

2. *Obiettivi della misura III.3 e articolazione dell'Azione pilota.*

Il Programma operativo nazionale 2000-2006 - Misura III.3 intende rispondere alla crescente domanda di professionalizzazione di quanti all'interno delle amministrazioni pubbliche sono chiamati a formulare e realizzare programmi e interventi nel settore della Ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e dell'alta formazione, a sostegno dello sviluppo delle Regioni Ob. 1.

Il Ministero con il presente avviso, in coerenza con le strategie e gli ambiti operativi della Misura III.3 - Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della pubblica amministrazione in materia di R&STI e relativa valorizzazione, intende realizzare un'Azione pilota finalizzata ad adeguare le abilità del personale della pubblica amministrazione nella:

formulazione di indirizzi programmatici e nello sviluppo ideativo di interventi di Ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione (di seguito denominati R&STI) e Alta formazione, in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti del Quadro comunitario di sostegno, dei programmi e iniziative comunitari, del Piano nazionale della ricerca, degli strumenti di incentivazione nazionali (es. decreto legislativo n. 297/1999) e regionali, dei programmi e delle iniziative a interesse regionale;

gestione di programmi e di azioni in accordo con il quadro programmatorio definito dalle amministrazioni pubbliche;

implementazione di strategie volte a rafforzare i raccordi e le integrazioni tra le amministrazioni che a vario titolo intervengono nella filiera della R&STI e Alta formazione;

ricerca di soluzioni organizzative ottimali per l'innalzamento della qualità dei servizi offerti in materia di R&STI e Alta formazione.

L'Azione pilota, nel rispetto degli obiettivi suindicati, è stata definita sulla base delle caratteristiche quali-quantitative delle domande di servizi formativi pervenute al Ministero a seguito dell'emanazione dell'avviso n. 1734/2004.

L'analisi dei suddetti fabbisogni, realizzata dal Gruppo tecnico di valutazione di cui al punto n. 1 Ambito di riferimento del presente avviso, ha condotto alla definizione delle seguenti Linee di intervento, i cui contenuti sono descritti al successivo punto n. 6 Linee di intervento, ambiti tematici, caratteristiche dei progetti e approfonditi nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota:

Linea di intervento A - Amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali

Linea di intervento B - Università ed enti pubblici di ricerca

Linea di intervento C - Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica

Linea di intervento D - Camere di Commercio I.A.A.

Linea di intervento E - Azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi.

Ogni candidatura, avanzata dai soggetti di cui al successivo punto n. 3 Tipologia e requisiti dei soggetti attuatori del presente avviso, può riguardare esclusivamente una Linea di intervento, pena l'inammissibilità del progetto.

3. *Tipologia e requisiti dei soggetti attuatori.*

I progetti inerenti le Linee di intervento di cui al precedente punto n. 2 Obiettivi della Misura III.3 ed articolazione dell'Azione pilota, possono essere presentati da:

a) Università statali e non statali che rilasciano titolo avente valore legale;

b) Consorzi Universitari;

c) Consorzi Interuniversitari;

d) Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che rilasciano titolo avente valore legale;

e) Centri di ricerca e innovazione pubblici o privati che nel rispetto dei fini statutari svolgano attività di formazione;

f) Enti e istituti di formazione pubblici o privati;

g) Società di consulenza e formazione per la P.A.

È ammessa la costituzione di Associazioni temporanee di Impresa o di scopo (ATI, ATS), tra soggetti di cui al precedente elenco, in un numero massimo pari a 4.

In riferimento alle Linee di intervento A, B, C, D, il soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento e responsabile della gestione complessiva del progetto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza qualificata e consolidata nella formazione e consulenza per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento allo sviluppo di competenze nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione (R&STI) e formazione;

esperienza qualificata e consolidata in attività di formazione diretta specificatamente a fornire risposte ad esigenze formative e di accrescimento professionale dei soggetti di cui al successivo punto n. 5 Destinatari degli interventi, del presente avviso;

capacità di rilevazione e analisi dei fabbisogni del territorio in relazione all'attuazione delle politiche per la R&ST e di Alta formazione;

affidabilità finanziaria, capacità gestionale e tecnica.

Tali requisiti dovranno essere posseduti, in caso di ATI/ATS, dall'insieme dei componenti, secondo le modalità di cui al punto n. 13 Ammissibilità dei soggetti, del presente avviso.

In relazione alla Linea di intervento E - Azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, beneficiario del finanziamento e responsabile della gestione complessiva del progetto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza qualificata e consolidata nel coordinamento e nella conduzione di progetti complessi di consulenza, formazione, ricerca-intervento e accompagnamento alla pubblica amministrazione;

esperienza qualificata e consolidata nella definizione e realizzazione di sistemi di Content Management e di comunicazione in rete;

esperienza qualificata e consolidata nel monitoraggio e valutazione di interventi complessi;

esperienza qualificata e consolidata nella R&ST, nell'Alta formazione e nel Trasferimento tecnologico, anche con riguardo alle tematiche previste dalle Linee di intervento A, B, C, D;

affidabilità finanziaria, capacità gestionale e tecnica.

Tali requisiti dovranno essere posseduti, in caso di ATI/ATS, dall'insieme dei componenti, secondo le modalità di cui al punto n. 13 Ammissibilità dei soggetti, del presente avviso.

I soggetti attuatori possono presentare, nell'ambito del presente avviso, una sola candidatura afferente ad una sola Linea di intervento, anche nel caso di partecipazione ad ATI/ATS. Con riferimento a tutte le Linee di intervento previste al punto n. 2 Obiettivi della Misura III.3 ed articolazione dell'Azione pilota del presente avviso, non sono eleggibili in qualità di attuatore, nemmeno in qualità di componenti di eventuali ATI/ATS, i soggetti specificatamente indicati nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota quali destinatari della formazione o che, in ogni caso, abbiano risposto all'avviso 1734/2004 finalizzato alla formulazione di una domanda di servizi di formazione.

4. *Soggetti terzi.*

Qualora il soggetto attuatore, anche nell'ipotesi di ATI/ATS, avesse necessità di acquisire dall'esterno alcune competenze specialistiche, é ammesso il ricorso a soggetti terzi[1] a cui affidare parte delle attività previste dal progetto che devono essere chiaramente identificate in sede di presentazione della proposta.

I soggetti terzi possono realizzare una o più attività in cui si articolano i progetti - e possono partecipare a più Linee di intervento purché gli stessi non risultino soggetti attuatori, anche in ATI/ATS, di altre candidature - nel rispetto delle seguenti condizioni:

i soggetti terzi possono svolgere attività per un valore complessivo non superiore al 5% del costo totale del progetto;

ai soggetti terzi non può essere delegata l'attuazione di attività formative per un ammontare complessivo superiore al 25% delle ore formative indicate per ciascun Ambito tematico o nell'azione di accompagnamento prevista dalla Linea di intervento E, di cui al successivo punto n. 6 Linee di intervento, Ambiti Tematici, caratteristiche dei progetti, del presente avviso;

ai soggetti terzi non possono essere comunque delegate le attività di progettazione, gestione amministrativa, di direzione e coordinamento del progetto.

5. *Destinatari degli interventi.*

Gli interventi di cui al presente avviso sono diretti a personale che, in relazione alle politiche di R&STI e Alta formazione, svolge attività di programmazione, progettazione, gestione strategica e operativa, nei seguenti segmenti della pubblica amministrazione:

(a) amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

(b) università statali e non statali che rilasciano titolo avente valore legale ed enti pubblici di ricerca;

(c) Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica che rilasciano titolo avente valore legale;

(d) Camere di commercio I.A.A.

Le organizzazioni di appartenenza devono essere localizzate in aree Ob. 1 (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Gli interventi proposti vanno a soddisfare prioritariamente la domanda di servizi formativi inoltrata al Ministero dai vari segmenti della P.A. in risposta all'avviso 1734/RIC del 5 dicembre 2004, da questa amministrazione accolta favorevolmente a seguito dell'esperimento dell'attività valutativa condotta dal Gruppo tecnico di valutazione, di cui al precedente punto n. 1 Ambito di riferimento del presente avviso, e confermata dalle stesse amministrazioni. L'indicazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie dell'Azione pilota, distinte per ciascuna Linea di intervento di cui al punto n. 2 Obiettivi della Misura III.3 ed articolazione dell'Azione pilota del presente avviso, è riportata nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota.

Le amministrazioni non specificatamente riportate nel suddetto allegato potranno avanzare richiesta di partecipazione alle attività avviate con il presente avviso, utilizzando il modello disponibile sul sito http://miur.it. Il Ministero procede in tal caso a verificare l'ammissibilità della richiesta e la possibilità di procedere ad un'estensione degli interventi secondo le modalità riportate al punto n. 7 Modalità di realizzazione. Sono escluse dalla partecipazione a successive edizioni in ogni caso le amministrazioni che potrebbero risultare affidatarie dell'esecuzione delle Linee di intervento A, B, C, D, E.

Ai soggetti attuatori che risulteranno affidatari della realizzazione dell'Azione pilota il Ministero fornirà l'elenco definitivo del personale che le amministrazioni destinatarie si sono impegnate a mettere in formazione, selezionato secondo le modalità indicate al successivo punto n. 8 Modalità per la selezione dei partecipanti del presente avviso.

---

[1] Si intendono per soggetti terzi i soggetti aventi personalità giuridica, come anche associazioni, riconosciute o meno, imprese individuali, studi di liberi professionisti.

6. *Linee di intervento, ambiti tematici, caratteristiche dei progetti.*

Ogni Linea di intervento, ad eccezione della Linea di intervento E, è finalizzata a fornire una risposta formativa e di aggiornamento professionale ad un fabbisogno omogeneo espresso da ciascun distinto segmento della pubblica amministrazione interessato dal presente avviso.

In particolare, le Linee di intervento A, B, C e D si articolano a loro volta in più ambiti tematici, così come riportato nella seguente tabella, caratterizzati da specifici obiettivi formativi e contenuti tecnici.

	Ambito Tematico Programmazione	**Ambito Tematico** Progettazione	**Ambito Tematico** Gestione	**Ambito Tematico** Monitoraggio, valutazione e trasferimento di risultati
Linea di intervento A – Amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali	Ambito Tematico diretto esclusivamente alla formazione di personale delle Regioni	X	X	X
Linea di intervento B – Università ed Enti pubblici di Ricerca		X	X	X
Linea di intervento C – Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica		X	X	X
Linea di intervento D – Camere di Commercio I.A.A.		X	X	X

L'Ambito tematico programmazione, diretto esclusivamente al personale dell'Ente Regione all'interno della Linea di intervento A - Amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali, ha lo scopo prioritario di trasferire e/o rafforzare:

conoscenze e competenze nella rilevazione e analisi dei fabbisogni di R&STI e Alta formazione, espressi o latenti, caratterizzanti il contesto socio-economico di riferimento;

abilità nella promozione di processi di concertazione con le parti sociali e con gli attori del sistema della R&STI e Alta formazione;

competenze e strumenti per l'impostazione o il miglioramento dei modelli di governance dello sviluppo territoriale;

abilità e competenze nella definizione di programmi per lo sviluppo del territorio, in specifico rapporto al settore della R&ST e Alta formazione, nel quadro degli indirizzi delle politiche comunitarie e nazionali, in atto e in corso di definizione, in tali settori di intervento;

modelli di collaborazione interdipartimentale per l'integrazione della componente «innovazione» nei piani di settore.

L'Ambito tematico progettazione è finalizzato a sviluppare o trasferire:

abilità di lettura del contesto socio-economico di riferimento, di analisi delle politiche comunitarie, nazionali e regionali volte al rafforzamento della R&STI e Alta formazione, di ricerca delle opportunità offerte dagli strumenti di incentivazione;

competenze nella progettazione di strumenti e di definizione di procedure per l'emanazione di gare di evidenza pubblica;

abilità nella promozione, ideazione e redazioni di progetti e interventi di R&STI e Alta formazione, anche a carattere integrato, cofinanziabili da risorse comunitarie, nazionali e regionali;

conoscenze e strumenti afferenti il dispositivo del project financing;

capacità per lo svolgimento di un ruolo di animazione territoriale e di intermediazione tra tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholder) verso i settori di attrazione per attività di R&STI e Alta formazione.

L'Ambito tematico gestione è diretto precipuamente allo sviluppo di:

capacità di gestione di interventi di R&STI e Alta formazione, sia in termini di controllo finanziario che di «governance» più complessiva del progetto secondo l'approccio project management;

conoscenze di metodi e strumenti utili all'applicazione del dispositivo di Project Cycle Management e del metodo Goal Oriented Project Planning;

competenze nella gestione di data base, servizi web based e di comunità di pratiche in rete;

abilità nella conduzione di analisi e previsioni dei rischi derivanti dall'attività attuativa di un progetto.

L'Ambito tematico monitoraggio, valutazione e trasferimento di risultati ha lo scopo di diffondere una visione e una metodologia comune sulle problematiche concernenti:

l'utilità e le potenzialità dell'attività di monitoraggio (procedurale, fisico e finanziaro) e di valutazione (*ex-ante, in itinere* ed *ex-post*), in coerenza con gli approcci suggeriti dalla Commissione europea;

la valorizzazione e la diffusione sul territorio dei risultati dei programmi e degli interventi promossi nell'ambito della R&STI e dell'Alta formazione;

la valutazione dell'impatto di programmi e azioni promossi nell'ambito della R&STI e Alta Formazione, anche finalizzata alla riprogrammazione delle politiche di intervento.

Gli obiettivi formativi e i contenuti riportati in dettaglio nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota, devono essere opportunamente personalizzati rispetto al ruolo istituzionale e agli ambiti di competenza propri di ciascuna tipologia di destinatari indicati al punto n. 5 - Destinatari degli interventi, del presente avviso.

I progetti afferenti alle singole Linee di intervento, attraverso un impiego composito di metodologie selezionate tra quelle esplicitate nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione Pilota, devono necessariamente prevedere un insieme integrato di:

attività che coinvolgeranno tutte le tipologie di soggetti indicati quali destinatari delle singole Linee di intervento (es. per la Linea di intervento A: regioni, enti pubblici funzionali ed enti locali);

attività specificatamente dirette a sottogruppi individuati all'interno delle suddette tipologie (es. esclusivamente enti locali).

I contenuti elencati nella suddetta scheda tecnica devono essere considerati utili riferimenti da sviluppare e devono pertanto essere ampliati.

In considerazione di quanto esposto si rende opportuno un approfondimento dell'attività di rilevazione dei fabbisogni avviata dal Ministero, con specifico riferimento ai soggetti che parteciperanno alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale.

Al fine di garantire la più ampia integrazione e valorizzazione delle attività svolte, nonchè la condivisione e la trasferibilità dei risultati conseguiti, il Ministero ha previsto un'ulteriore Linea di intervento per l'implementazione di un'azione trasversale di accompagnamento e valorizzazione degli interventi (Linea di intervento E).

La suindicata Linea di intervento, il cui dettaglio descrittivo è riportato nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota, è finalizzata pertanto a:

promuovere, nel quadro di un coordinamento generale delle diverse attività previste dall'Azione pilota, tutte le migliori condizioni attuative (metodologiche, organizzative, scientifiche, tecnico-operative, consulenziali, comunicazionali) che favoriscano la qualità complessiva degli interventi, il perseguimento dei risultati attesi e la valorizzazione e la diffusione (tra i soggetti e le Amministrazioni destinatarie delle azioni inerenti le Linee di intervento A, B, C e D) del patrimonio di Conoscenza prodotta dalle diverse azioni formative ivi previste;

garantire il monitoraggio qualitativo dell'attività svolta nell'ambito di tutte le altre Linee di intervento;

creare un sistema di Content Management, inteso quale strumento di condivisione del patrimonio informativo e conoscitivo generato dall'attuazione dell'intero intervento;

programmare momenti di raccordo tra i soggetti attuatori al fine di progettare e realizzare momenti formativi congiunti tra gruppi selezionati individuati tra tutti i destinatari del presente avviso.

Tutte le attività previste dall'Azione pilota sono coordinate dal Ministero che si avvale a tal fine dell'apporto di un gruppo tecnico di coordinamento.

7. *Modalità di realizzazione.*

Ad avvenuta comunicazione di ammissione al cofinanziamento da parte del Ministero al soggetto attuatore, o al soggetto capofila in caso di ATI/ATS, i soggetti vincitori hanno venti giorni lavorativi di tempo, in riferimento alle Linee di intervento A, B, C, D e 40 giorni lavorativi in relazione alla Linea di intervento E, per trasmettere la seguente documentazione, pena la revoca del cofinanziamento:

a) progetto esecutivo corredato da piano finanziario eventualmente rimodulato secondo le necessità derivanti dalla progettazione di dettaglio delle attività progettuali, fermo restando il costo complessivo del progetto giudicato ammissibile al cofinanziamento dal Gruppo tecnico di valutazione;

b) eventuale Atto di costituzione dell'ATI/ATS;

c) la documentazione antimafia, ove prevista.

Il Ministero, entro trenta giorni lavorativi dalla data di acquisizione della suddetta documentazione, comunica al soggetto attuatore l'approvazione del progetto esecutivo o la richiesta di eventuali correttivi da apportare allo stesso.

Ove il soggetto attuatore non risponda entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di eventuali correttivi espressa dal Ministero o il progetto esecutivo riformulato dal soggetto attuatore risulti ancora inadeguato, il Ministero stesso procede allo scorrimento della graduatoria della relativa Linea di intervento, al fine di individuare il soggetto avente titolo ad attuare la predetta Linea di intervento.

Il «Decreto direttoriale di assegnazione del cofinanziamento» sarà trasmesso congiuntamente alla comunicazione finale di approvazione del progetto esecutivo e del relativo piano finanziario.

I soggetti attuatori hanno quindici giorni lavorativi di tempo dalla data di acquisizione del «Decreto direttoriale di assegnazione del cofinanziamento» per inviare:

a) l'Atto d'obbligo e di accettazione, compilato obbligatoriamente in modo conforme al modello allegato al suindicato decreto;

b) le garanzie fidejussorie, ove previste.

L'avvio delle attività di progetto deve in ogni caso avvenire entro 15 giorni lavorativi, e le attività formative, per le Linee di intervento A, B, C, D, entro e non oltre sessanta giorni lavorativi, a partire dalla data di acquisizione del «Decreto direttoriale di assegnazione del cofinanziamento».

Il Ministero, in caso di ricezione di una domanda di servizi formativi da parte dei destinatari di cui al punto n. 5 - Destinatari degli interventi, del presente avviso, superiore al numero di persone previste per ciascuna Linea di intervento secondo quanto riportato nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti attuatori l'estensione degli interventi con la previsione di ulteriori edizioni, da cofinanziarsi con risorse addizionali a quanto assegnato con il suindicato decreto direttoriale.

I soggetti attuatori hanno pertanto l'obbligo di garantire l'erogazione di attività formative aggiuntive. Il costo complessivo delle suddette attività è determinato sulla base del budget standard di cui al successivo punto n. 10 - Determinazione e ammissibilità dei costi, del presente avviso.

L'avvio delle successive edizioni deve in ogni caso avvenire entro quaranta giorni lavorativi dalla data di acquisizione della richiesta formulata dal Ministero, nelle more della formalizzazione del decreto di attribuzione delle risorse aggiuntive.

Gli interventi proposti devono essere realizzati:

a partire dalla data di emanazione del decreto direttoriale di assegnazione del cofinanziamento ed entro il mese di aprile 2008, con riferimento alle Linee di intervento A,B,C,D;

a partire dalla data di emanazione del decreto direttoriale di assegnazione del cofinanziamento ed entro il mese di ottobre 2008, con riferimento alle Linee di intervento E.

8. *Modalità per la selezione dei partecipanti.*

La selezione del personale che partecipa agli interventi formativi che si intendono avviare con il presente avviso è effettuata dalle rispettive amministrazioni pubbliche destinatarie che avranno avanzato la richiesta di servizi formativi al Ministero.

Il Ministero fornirà ai soggetti che risulteranno affidatari dell'esecuzione delle Linee di intervento A, B, C, D, E l'elenco del personale da porre in formazione.

9. *Risorse finanziarie.*

Gli interventi di cui al presente avviso, in considerazione delle modalità previste per la presentazione delle candidature di cui al punto n. 11 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature, del presente avviso, sono cofinanziati con le risorse del Fondo sociale europeo previste per la Misura III.3 pari a Euro 23.270.669,00, comprensive della quota di cofinanziamento nazionale pubblica e privata.

Gli interventi di cui al presente avviso sono cofinanziati nel seguente modo:

fino ad un massimo del 70% del costo complessivo dal Fondo sociale europeo;

fino ad un massimo del 25% del costo complessivo dal Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

per un minimo del 5% del costo complessivo da fondi propri dei soggetti attuatori.

Qualora risultassero ammissibili a cofinanziamento progetti per un valore complessivo superiore alle risorse messe a disposizione con il presente avviso, il Ministero, considerata la validità dei progetti stessi, si riserva la facoltà di aumentare tale dotazione finanziaria con risorse aggiuntive, comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ASSE III del Programma operativo nazionale ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, Alta formazione 2000-2006.

10. *Determinazione e ammissibilità dei costi.*

In relazione all'ammissibilità dei costi si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'Allegato 5 - Guida agli adempimenti, elaborata dal Ministero sulla base dei regolamenti comunitari e delle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigenti in materia.

Ogni progetto deve essere corredato da uno specifico piano finanziario, formulato utilizzando il modello in excel (piano finanziario_misura III.3) articolato in voci analitiche di spesa raggruppate nelle seguenti macro-categorie e tipologie di spese ammissibili:

MACRO-CATEGORIE DI SPESA	TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Personale Docente e assimilato	Personale docente e assimilato per attività formative
	Personale docente e ass.to per attività di Direzione e Coordinamento
	Personale docente e assimilato per altre attività
Destinatari	Allievi
Gestione	Personale non docente
	Attrezzature
	Materiale di consumo
Funzionamento e servizi	Immobili
	Spese Generali
	Servizi

Si precisa che non è consentito nessun contributo sottoforma di quote di partecipazione ovvero tasse di iscrizione da parte dei destinatari.

Per i progetti presentati nell'ambito della Linea di Intervento E, il piano finanziario deve essere integrato con un elenco di dettaglio dei costi connessi allo sviluppo informatico dei servizi proposti in coerenza con le specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota.

Per le Linee di intervento A, B, C, D non devono essere superati i seguenti massimali per le seguenti voci di spesa:

Spese generali, 10 % del costo complessivo del progetto;

Direzione e coordinamento, 10 % del costo complessivo del progetto.

Per la Linea di intervento E le Spese Generali non devono superare il 10 % del costo complessivo del progetto.

Il Ministero procede, in sede di valutazione, alla verifica sulla congruità delle spese, riservandosi la possibilità di operare eventuali decurtazioni qualora i costi esposti risultino superiori alle valutazioni di mercato e ai parametri previsti dalle circolari del Ministero del lavoro o non correlati alle attività che si intendono sviluppare.

Il costo complessivo dei progetti - considerata una durata media di 250 ore con riferimento alle Linee di intervento A, B, C, D - non può superare i seguenti massimali:

€ 9.000.000,00 per la Linea di intervento A - Amministrazioni regionali, enti pubblici funzionali ed enti locali;

€ 7.000.000,00 per la Linea di intervento B - Università ed enti pubblici di ricerca;

€ 700.000,00 per la Linea di intervento C - Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

€ 1.000.000,00 Euro per la Linea di intervento D - Camere di commercio I.A.A.;

€ 3.000.000,00 per la Linea di intervento E - Azione trasversale per l'accompagnamento e la valorizzazione degli interventi.

In considerazione della possibilità di ampliare il progetto con la previsione di ulteriori edizioni del percorso formativo, secondo le modalità indicate al punto n. 7 - Modalità di realizzazione, del presente avviso, il soggetto attuatore, unitamente al piano finanziario complessivo del progetto, deve presentare un budget standard in cui siano esposti i costi di realizzazione per un modello di intervento riferito ad un'aula di 25 formandi, di cui sia specificata la durata.

Tale previsione di spesa costituisce il piano finanziario di riferimento per l'attuazione di ulteriori edizioni del corso, in base al quale il Ministero procede a deliberare risorse addizionali a favore del soggetto attuatore secondo le modalità previste al punto n. 15 del presente avviso Modalità di erogazione del cofinanziamento.

11. *Modalità e termini per la presentazione delle candidature.*

L'attuatore, o il soggetto capofila dell'ATI/ATS, deve presentare la propria candidatura sulla base delle indicazioni fornite nel presente avviso e nei rispettivi allegati.

La domanda di concessione di cofinanziamento (Allegato 2 - Domanda di concessione del cofinanziamento), sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto attuatore o dal capofila dell'ATI/ATS proposta, deve essere corredata da:

a) formulario, su supporto cartaceo e informatico (CD-Rom) debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale del soggetto attuatore o dei singoli soggetti che intendono presentarsi in ATI/ATS (Allegato 3 - Formulario di presentazione delle proposte, per le Linee di intervento A, B, C e D; Allegato 4 - Formulario di presentazione dell'azione di accompagnamento, per la Linea di intervento E), unitamente al piano finanziario;

b) albo dei docenti e consulenti che si intendono coinvolgere nella realizzazione del progetto, recante una sintesi dei *curricula vitae*, in grado di evidenziare in modo particolare i contenuti e la durata delle esperienze maturate dai singoli negli specifici settori di intervento del presente avviso;

c) copia dello Statuto del soggetto attuatore o dei singoli soggetti che intendono presentarsi in ATI/ATS (nel caso di soggetti non pubblici);

d) copia dell'Atto costitutivo del soggetto attuatore o dei singoli soggetti che intendono presentarsi in ATI/ATS (nel caso di soggetti non pubblici);

e) copie dei bilanci e delle relazioni di accompagnamento delle ultime tre annualità del soggetto attuatore o dei singoli soggetti che intendono presentarsi in ATI/ATS (nel caso di soggetti non pubblici);

f) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un primario istituto di credito;

g) le dichiarazioni riportate nell'allegato 3 - Formulario di presentazione delle proposte (Linee di intervento A, B, C, D) o nell'Allegato 4 - Formulario di presentazione dell'azione di accompagnamento (Linea di intervento E), debitamente firmate secondo le modalità in essi specificate.

La domanda di concessione del cofinanziamento corredata da tutta la documentazione indicata in elenco deve pervenire in busta chiusa recante la dicitura «Programma operativo nazionale ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006 - Misura III.3 Formazione di alte professionalità per adeguare le competenze della Pubblica amministrazione in materia di R&S e relativa valorizzazione-risposta all'avviso n. 1691/2006» - Linea di intervento ... (specificare la linea di intervento rispetto alla quale il soggetto attuatore presenta la propria candidatura) al seguente indirizzo, entro e non oltre il 13 novembre 2006:

Ministero dell'università e della ricerca;

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;

Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

Ufficio VII - UPOC Ufficio programmi comunitari - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

Il formulario debitamente compilato e l'allegato file excel riportante il piano finanziario devono essere inviati per posta elettronica entro il predetto termine del 13 novembre 2006 all'indirizzo sespar.upoc@miur.it, indicando come oggetto «Risposta all'avviso n. 1691/2006 - Linea di intervento ... (specificare la linea di intervento rispetto alla quale il soggetto attuatore presenta la propria candidatura).

Copia del presente avviso e di tutti gli allegati è disponibile in formato elettronico sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della ricerca: http:\\www.miur.it

12. *Ammissibilità delle candidature.*

L'ammissibilità delle candidature viene riscontrata preventivamente alla valutazione.

Non saranno ammessi i progetti:

pervenuti al Ministero oltre i termini previsti al punto n. 11 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature, del presente avviso;

presentati da attuatori differenti dai soggetti di cui al punto n. 3 - Tipologia e requisiti dei soggetti attuatori, del presente avviso;

presentati da soggetti attuatori che hanno avanzato più candidature;

presentati da attuatori che risultino essere destinatari degli interventi formativi di cui all'Allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota o che abbiano presentato domanda di servizi formativi in risposta all'Avviso 1734/2004;

che comprendono attività riconducibili a due o più Linee di intervento;

presentati privi della domanda di concessione del cofinanziamento, predisposta secondo il modello previsto dall'Allegato 2 - Domanda di concessione del cofinanziamento, debitamente firmata dal Rappresentante Legale del soggetto attuatore o dal capofila dell'ATI/ATS proposta;

presentati senza formulario compilato integralmente o utilizzando un formulario differente da quello previsto dall'Allegato 3 - Formulario di presentazione delle proposte (per le Linee di intervento A, B, C, D) o dall'Allegato 4 - Formulario di presentazione dell'azione di accompagnamento (per la Linea di intervento E), o privo della firma del Legale rappresentante del soggetto attuatore o di tutti i soggetti dell'ATI/ATS proposta;

presentati senza la documentazione prescritta o con modalità differenti da quelle indicate al precedente punto n. 11 Modalità e termini per la presentazione delle candidature.

13. *Ammissibilità dei soggetti.*

La verifica dell'ammissibilità dei soggetti e la valutazione dei progetti è affidata al Gruppo Tecnico di Valutazione, di cui al punto n. 1 - Ambito di riferimento del presente avviso.

In via preliminare il Gruppo Tecnico di Valutazione procede a verificare il possesso da parte dei soggetti attuatori del requisito di affidabilità finanziaria, capacità gestionale e tecnica, di cui al punto n. 3 Tipologia e requisiti dei soggetti attuatori.

Il requisito della capacità gestionale si intende soddisfatto qualora il soggetto attuatore abbia alla data di scadenza del presente avviso un numero di dipendenti iscritti al libro matricola non inferiore a dieci, di cui 6 almeno in possesso di laurea conseguita ai sensi dell'attuale normativa. In caso di ATI/ATS tale requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei soggetti che intendono associarsi.

Il requisito dell'affidabilità finanziaria si intende soddisfatto qualora, in riferimento al soggetto attuatore o ai singoli componenti dell'ATI/ATS, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

A) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno un primario Istituto di credito. Nel caso di ATI/ATS l'affidabilità finanziaria viene verificata in relazione ai singoli componenti;

B) fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari pari o superiore al costo del progetto. Nel caso di ATI/ATS detta condizione deve intendersi riferita all'ATI/ATS nel suo complesso. I singoli associati debbono comunque possedere, individualmente, un valore del fatturato pari almeno al 25% del costo complessivo del progetto e al 40% dello stesso nel caso del capofila.

Il requisito della capacità tecnica si intende soddisfatto se nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005 il soggetto attuatore ha fatturato servizi formativi per la pubblica amministrazione, nel caso delle Linee di intervento A, B, C, D, o, nel caso della Linea E, servizi di consulenza, formazione, ricerca-intervento e accompagnamento per la Pubblica Amministrazione, per un valore non inferiore al 50% del costo complessivo del progetto presentato. Nel caso di ATI/ATS detta condizione deve intendersi riferita all'ATI/ATS nel suo complesso. I singoli associati debbono comunque possedere, individualmente, un valore della produzione in servizi pari almeno al 25% del costo complessivo del progetto e al 40% dello stesso nel caso del capofila.

I progetti presentati da attuatori che non risultino in possesso dei requisiti suindicati sono esclusi dalla successiva fase della valutazione.

14. *Valutazione.*

La valutazione è articolata in due fasi:

Fase 1: Valutazione del soggetto proponente;

Fase 2: Valutazione del progetto.

Nella fase 1 il Gruppo tecnico di valutazione procede a valutare i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base dell'esperienza maturata, secondo le seguenti dimensioni della valutazione:

Dimensioni della valutazione dei soggetti candidati per le Linee di intervento A, B, C, D

Dimensione della valutazione	Punteggio massimo attribuito
Esperienza qualificata e consolidata nella formazione e consulenza per la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento allo sviluppo di competenze nei settori della R&STI e Formazione	**Fino a 15 punti**
Esperienza qualificata e consolidata nella formazione della tipologia di destinatari della Linea di Intervento di interesse	**Fino a 10 punti**
Esperienza in attività di rilevazione e analisi dei fabbisogni del territorio in relazione all'attuazione delle politiche per la R&STI e alta formazione	**Fino a 5 punti**
PUNTEGGIO TOTALE	**30 punti**

Dimensioni di valutazione dei soggetti candidati nell'ambito della linea di intervento E

Dimensione della valutazione	Punteggio massimo attribuito
Esperienza qualificata e consolidata nel coordinamento e nella conduzione di progetti complessi di consulenza, formazione, ricerca-intervento e accompagnamento alla Pubblica Amministrazione	**Fino a 10 punti**
Esperienza qualificata e consolidata nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi di Content Management e di comunicazione in rete	**Fino a 6 punti**
Esperienza qualificata e consolidata nel monitoraggio e valutazione di interventi complessi	**Fino a 8 punti**
Esperienza qualificata e consolidata nella R&ST, nell'Alta Formazione e nel Trasferimento Tecnologico	**Fino a 6 punti**
PUNTEGGIO TOTALE	**30 punti**

Nel caso di ATI/ATS la valutazione delle esperienze è effettuata con riferimento all'insieme dei soggetti che intendono associarsi.

Nella fase 2 il gruppo tecnico di valutazione procede a valutare i progetti presentati da soggetti che abbiano conseguito nella fase 1 un punteggio pari ad almeno 15 punti, secondo le seguenti dimensioni della valutazione:

Dimensioni della valutazione dei progetti presentati nell'ambito delle linee di intervento A, B, C, D, E

Dimensione della valutazione	Punteggio massimo attribuito
Livello di coerenza del progetto con gli indirizzi dei documenti programmatici	**Fino a 5 punti**
Qualità della proposta progettuale	**Fino a 25 punti**
Grado di innovatività delle metodologie	**Fino a 15 punti**
Livello di adeguatezza della struttura organizzativa di progetto e delle professionalità esterne e interne coinvolte	**Fino a 15 punti**
Adeguatezza del piano finanziario	**Fino a 10 punti**
PUNTEGGIO TOTALE	**70 punti**

Il Ministero, al termine dell'attività valutativa, predispone una graduatoria dei progetti per ciascuna tipologia di intervento indicata al punto n. 6 Linee di intervento, ambiti tematici, caratteristiche dei progetti, del presente avviso. Il decreto di approvazione delle stesse graduatorie sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero procede a cofinanziare esclusivamente i progetti che risultano al primo posto delle suddette graduatorie, comunque con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Tale punteggio deriva dalla sommatoria dei punteggi conseguiti nella fase 1 e nella fase 2 della valutazione.

15. *Modalità di erogazione del cofinanziamento.*

L'erogazione del cofinanziamento è disposta secondo le seguenti modalità:

una prima anticipazione in misura del 20% del cofinanziamento (Fondo sociale europeo, Fondo di rotazione legge n. 183/1987), successiva alla firma dell'Atto d'obbligo e di accettazione e alla presentazione della necessaria documentazione e delle garanzie fidejussorie, ove previsto;

ulteriori anticipazioni fino ad un massimo complessivo, incluso il 1º anticipo, pari all'80% del cofinanziamento (Fondo sociale europeo, Fondo di rotazione legge n. 183/1987), previo rilascio delle garanzie fidejussorie ove previsto, in base agli importi rendicontati ed accertati bimestralmente a partire dal 2º bimestre solare;

il saldo, fino alla concorrenza dell'importo massimo residuale del cofinanziamento dovuto (Fondo Sociale europeo, Fondo di rotazione legge n. 183/1987), a chiusura delle attività e ad avvenuta approvazione dei rendiconti tecnici e finanziari da parte del Ministero, nonché della connessa attività di verifica.

16. *Obblighi del soggetto attuatore.*

Il soggetto attuatore del progetto approvato è obbligato a rispettare quanto indicato nel decreto direttoriale di assegnazione del cofinanziamento e nell'Atto d'obbligo e di accettazione, nonché gli adempimenti previsti nell'allegato 5 - Guida agli adempimenti.

17. *Informazioni e chiarimenti.*

Ogni richiesta di informazioni relativa al presente avviso dovrà essere inoltrata al Ministero esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: sespar.upoc@miur.it

Allegati.

I seguenti allegati sono reperibili sul sito del Ministero ai seguenti indirizzi: www.miur.it - www.ponricerca.miur.it:

allegato 1 - Scheda tecnica dell'Azione pilota;

allegato 2 - Domanda di concessione del cofinanziamento;

allegato 3 - Formulario di presentazione delle proposte (comprensivo del piano finanziario);

allegato 4 - Formulario di presentazione dell'azione di accompagnamento (comprensivo del piano finanziario);

allegato 5 - Guida agli adempimenti.

06A08273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 agosto 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Giarre nel giorno 17 agosto 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicata dall'Ufficio di Giarre con note in data 17 agosto 2006 e 21 agosto 2006, lo stesso, a causa di un guasto alla linea Telecom che ha impedito l'attivazione del collegamento con il sistema centrale, in data 17 agosto 2006, fino alle ore 14,50, non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico, ivi compresa la protocollazione.

L'Ufficio del Garante del contribuente ha manifestato parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 29 agosto 2006

Il direttore regionale f.f.: LIMA

06A08251

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 luglio 2006.

Rideterminazione degli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, per l'anno 2006. (Deliberazione n. 174/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006;

Visti:

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), in particolare l'art. 3, comma 11 e l'art. 13, comma 2, lettera *e)*;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 26 gennaio 2000);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 7 maggio 2001);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2003;

il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge n. 83/2003);

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 (di seguito: ordinanza n. 3267/03);

la legge 24 dicembre 2003, n. 368;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3355;

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive 2 dicembre 2004 che ha, tra l'altro, abrogato il decreto ministeriale 7 maggio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 2 dicembre 2004);

l'ordinanza del Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza n. 3267/03 (di seguito: Commissario delegato) del 16 dicembre 2004, relativa allo svuotamento completo delle piscine degli impianti di Caorso, Trino, Avogadro ed Eurex dal combustibile irraggiato per il successivo invio al riprocessamento all'estero (di seguito: ordinanza 16 dicembre 2004);

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito: legge finanziaria 2005);

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge finanziaria 2006);

la direttiva del Ministro delle attività produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società «Sogin S.p.a.» per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dismesse (di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto interministeriale 3 aprile 2006);

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità):

23 aprile 2002, n. 71/02 (di seguito: deliberazione n. 71/02);

15 luglio 2004, n. 118/04 (di seguito: deliberazione n. 118/04);

13 aprile 2005, n. 66/05 (di seguito: deliberazione n. 66/05);

25 maggio 2006, n. 103/06, come successivamente modificata dalla deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06 (di seguito: deliberazione n. 103/06);

il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorità il 1° marzo 2006, recante criteri per la valutazione dell'efficienza economica nello svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (atto n. 06/06), (di seguito: documento per la consultazione 1° marzo 2006);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

il documento per la consultazione, pubblicato dall'Autorità il 16 marzo 2006, recante obblighi di separazione funzionale e di separazione contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (atto n. 08/06) (di seguito: documento per la consultazione 16 marzo 2006);

Considerato che:

l'art. 9, comma 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede che la società «SO.G.I.N. - Società gestione impianti nucleari S.p.a.» (di seguito: la Sogin) «inoltra, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, su un orizzonte anche pluriennale, con il preventivo dei relativi costi»;

l'art. 9, comma 2 del medesimo decreto dispone che «ogni tre anni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ridetermina gli oneri di cui all'art. 8 ed aggiorna l'onere annuale, sulla base del programma di cui al comma 1 e tenendo conto di criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività previste al medesimo articolo»;

il decreto interministeriale 3 aprile 2006 ha modificato l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto interministeriale 26 gennaio, posticipando al 31 marzo di ogni anno la scadenza della presentazione da parte della Sogin all'Autorità di «un dettagliato programma di tutte le attività di cui all'art. 8, anche se svolte da altri soggetti, con riferimento ad un arco temporale possibilmente triennale, con il preventivo dei relativi costi ed una relazione sulle attività e sui costi a consuntivo relativi all'anno precedente», e prevedendo che l'Autorità ridetermini gli oneri nucleari «ogni anno entro il 30 giugno, sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1»;

con deliberazione n. 71/02 l'Autorità ha rideterminato gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari) per il triennio 2002-2004;

in data 30 settembre 2004, con nota prot. n. 23804 (prot. Autorità n. 021565 del 1° ottobre 2004), la Sogin ha presentato all'Autorità un programma delle attività ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 (di seguito: programma 30 settembre 2004), ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007;

il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 ha previsto nuovi indirizzi strategici ed operativi per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato esistente presso le centrali nucleari e i siti di stoccaggio nazio-

nali, ivi compresa la valutazione della possibilità di esportazione temporanea di detto combustibile ai fini del riprocessamento, associata alle valutazioni comparative dei costi e dei tempi, abrogando, tra l'altro, il decreto ministeriale 7 maggio 2001;

in data 15 dicembre 2004, con nota trasmessa alla Sogin e al Ministro delle attività produttive (prot. n. AO/R04/4740), l'Autorità ha riscontrato, tra l'altro, l'incompletezza del programma 30 settembre 2004 e la sua inidoneità ai fini dell'adozione del provvedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007;

a seguito del decreto ministeriale 2 dicembre 2004 e della lettera di cui al precedente alinea, in data 27 dicembre 2004, con nota prot. n. 32127 (prot. Autorità n. 029030 del 29 dicembre 2004), la Sogin ha presentato un nuovo programma (di seguito: programma 27 dicembre 2004);

poiché il programma 27 dicembre 2004, prevedeva, rispetto al precedente, un allungamento del periodo di completamento delle attività dal 2020 al 2024 ed un incremento dei costi a vita intera per 409 milioni di euro, l'Autorità, come rappresentato con nota in data 21 gennaio 2005 (prot. n. AO/R05/232), inviata alla Sogin e al Ministro delle attività produttive, ha disposto approfondimenti istruttori e, a seguito di tali approfondimenti, in data 8 marzo 2005, con nota inviata al Ministro delle attività produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze (prot. n. AO/M05/953), ha chiesto un parere in merito alla coerenza del programma 27 dicembre 2004 con i nuovi indirizzi strategici posti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2004, parere ritenuto essenziale ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari;

con la deliberazione n. 66/05 l'Autorità ha determinato, come prima fase del procedimento di rideterminazione degli oneri nucleari per il triennio 2005-2007, gli oneri nucleari a consuntivo per il triennio 2002-2004, riconoscendo maggiori costi delle attività operative per 34,7 milioni di euro, inclusi 10,2 milioni di euro per le attività svolte dalla Sogin in qualità di «Soggetto attuatore» delle ordinanze del Commissario delegato, ma non riconoscendo, in applicazione del richiamato criterio di efficienza economica, maggiori costi di sede centrale per 4,8 milioni di euro, a motivo «del consistente rallentamento delle attività e della rilevante incidenza, sia assoluta che relativa, dei costi di struttura sul totale delle attività, dovuta, tra l'altro, a incrementi significativi di voci di costo quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'ufficio di Mosca, alle consulenze da terzi e alle prestazioni professionali»;

in data 20 dicembre 2005, con lettera (prot. n. 0020816, prot. Autorità 030108 del 20 dicembre 2005), il Ministro delle attività produttive ha comunicato al presidente dell'Autorità che la soluzione per la messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato doveva essere ricercata anche prendendo in considerazione il riprocessamento all'estero, nel rispetto dei requisiti di fattibilità tecnica e di convenienza sotto il profilo economico;

in data 12 gennaio 2006, l'Autorità e il presidente della Sogin, nonché Commissario delegato, hanno trasmesso una nota congiunta (prot. n. 73/2006) al Ministro delle attività produttive, e, per conoscenza, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale si evidenziava che:

le valutazioni comparative attualmente disponibili dei costi del riprocessamento all'estero rispetto allo stoccaggio a secco, basate su dati relativamente certi per il riprocessamento e su dati ipotetici per lo stoccaggio a secco, avrebbero potuto determinare, in futuro, la contestazione della soluzione adottata e dei relativi oneri posti a carico della tariffa elettrica;

ai fini dell'individuazione della soluzione più efficace, dovevano essere valutati anche gli aspetti relativi alle esigenze di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di accettabilità sociale, difficilmente valutabili dal punto di vista economico;

la necessità di dare rapida attuazione alla messa in sicurezza del combustibile nucleare irraggiato, poneva l'esigenza di un nuovo decreto che esplicitasse la volontà governativa di procedere senza indugi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato all'estero;

la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin «provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato:

a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale;

b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin S.p.a.»;

con nota in data 19 maggio 2006 (prot. n. AO/R06/2656), inviata al presidente e all'amministratore delegato della Sogin, al direttore generale del Dipartimento del tesoro e al dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze, al direttore della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico e al presidente della Cassa conguaglio per il settore elettrico, l'Autorità ha, tra l'altro, riscontrato che la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 riafferma l'esigenza di una valutazione della convenienza, sotto il profilo economico, del riprocessamento all'estero rispetto allo stoccaggio a secco, e che pertanto si ritiene indispensabile disporre al più presto di una valutazione definitiva della Sogin in tal senso, asseverata dagli organi interni di controllo tecnico, economico e gestionale della Sogin, nonché dal Ministero dello sviluppo economico; nella medesima nota l'Autorità ha altresì rilevato che gli oneri conseguenti ai siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale, nonché presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, di cui alla direttiva ministeriale 28 marzo 2006, non sono compresi nel perimetro

oneri nucleari definito dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e necessitano, quindi, per il loro riconoscimento, di un apposito decreto interministeriale;

con deliberazione n. 103/06 l'Autorità ha determinato gli oneri nucleari a consuntivo per le attività svolte nel 2005:

riconoscendo maggiori costi delle attività commisurate all'avanzamento, rispetto al programma 27 dicembre 2004, per 26,8 milioni di euro;

non riconoscendo 1,7 milioni di euro relativi all'aumento della voce project management degli impianti verificatosi nel 2005 rispetto al valore medio annuo del triennio precedente, perché non direttamente finalizzato alla gestione e al presidio dei siti, oltre che conseguente ad un trasferimento di costi dalla voce coordinamento e servizi generali alla voce project management»;

non riconoscendo 1,3 milioni di euro relativi all'aumento della voce coordinamento e servizi generali verificatosi nel 2005 rispetto al valore medio annuo riconosciuto del triennio precedente, aumento cui ha contribuito l'incremento degli organici per il quarto anno consecutivo e l'aumento di alcuni costi generali, quali consulenze da terzi, spese di elaborazione, accesso alle banche dati e pubblicità, trasferte dipendenti, utilizzo del software e altre spese;

Considerato che:

in data 29 maggio 2006, con nota prot. n. 0013997 (prot. Autorità n. 012984 del 30 maggio 2006), la Sogin ha trasmesso all'Autorità il programma di cui all'art. 9, comma 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto interministeriale 3 aprile 2006, contenente i costi preventivati per l'anno 2006 (di seguito: programma 29 maggio 2006);

gli uffici dell'Autorità e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), congiuntamente alla commissione di esperti di cui alla deliberazione n. 118/04 (di seguito: la commissione), hanno tenuto diversi incontri con la Sogin e richiesto informazioni integrative rispetto a quelle contenute nel programma 29 maggio 2006;

sulla base delle informazioni acquisite durante gli incontri e della documentazione di cui ai precedenti alinea, la commissione ha predisposto un rapporto, trasmesso alla Cassa in data 6 luglio 2006 e da quest'ultima trasmesso all'Autorità in data 26 luglio 2006 (prot. n. 001633, prot. Autorità n. 017853 del 26 luglio 2006);

l'esame del programma 29 maggio 2006, delle informazioni raccolte e delle valutazioni formulate dalla commissione nel rapporto di cui al precedente alinea indicano che:

a) i costi previsti dalla Sogin per l'anno 2006 sono pari a 150,2 milioni di euro, di cui 99,2 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento;

b) il programma 29 maggio 2006 è stato elaborato, relativamente alle attività commisurate all'avanzamento previste nel 2006, secondo criteri di fattibilità più realistici di quelli contenuti nei programmi precedenti e, relativamente alle attività non commisurate, secondo obiettivi di contenimento dei costi, in particolare di quelli di coordinamento e servizi generali; tuttavia l'esercizio 2006 continua ad evidenziare una elevata incidenza dei costi fissi, a seguito delle scelte operate negli anni precedenti;

c) le attività commisurate all'avanzamento previste per il 2006 rappresentano la continuazione di quelle avviate negli anni precedenti, che avevano subito consistenti ritardi, evidenziati nella parte motiva della deliberazione n. 103/06; nel 2006 è prevista un'accelerazione di dette attività, che tuttavia non è tale da recuperare in maniera significativa i ritardi cumulati;

d) il progressivo slittamento del programma fa emergere la necessità di garantire il mantenimento in sicurezza di centrali ed impianti con interventi di manutenzione straordinaria, che rappresentano una voce significativa dei costi previsti nel 2006 (9,7 milioni di euro, a fronte di 2,5 nel 2005), destinata ad aumentare nei prossimi anni; relativamente a tali costi, la Sogin non ha tuttavia definito un piano puntuale e pluriennale di interventi;

e) le attività commisurate all'avanzamento previste per il 2006 ammontano a 51,0 milioni di euro (34% dei costi complessivi), in aumento rispetto al 2005 (37,3 milioni di euro); in particolare:

i costi delle attività previste per lo smantellamento delle centrali e degli impianti (27,1 milioni di euro) aumentano del 35% rispetto al consuntivo del 2005 (20,1 milioni di euro) e del 48% rispetto alla media storica 2002-2005 (18,3 milioni di euro); le attività previste dispongono, in generale, delle necessarie autorizzazioni, mentre le attività caratterizzate da incertezza tecnologica includono i soli costi di progettazione e sperimentazione e le attività caratterizzate da elevata incertezza autorizzativa includono i soli costi relativi alle attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni stesse;

i costi delle attività previste per la chiusura del ciclo del combustibile (23,9 milioni di euro) risultano in aumento (+39%) rispetto al consuntivo 2005 (17,2 milioni di euro), in relazione all'avvio delle attività di predisposizione dei siti per la movimentazione del combustibile (4,5 milioni di euro) e all'incremento dei costi di stoccaggio a secco degli elementi di combustibile della centrale di Latina presso BNFL; i costi previsti per il 2006 includono anche 5,9 milioni di euro relativi allo stoccaggio a secco del combustibile irraggiato presso la centrale di Creys Malville;

f) relativamente ai costi delle attività non commisurate all'avanzamento svolte presso le centrali previsti per il 2006:

i costi di gestione siti (8,7 milioni di euro) e servizi vari (17 milioni di euro) risultano confrontabili ai valori registrati nel 2005 (8,7 e 17,1 milioni di euro) e inferiori a quelli medi del periodo 2002-2005 (8,9 e 19,4 milioni di euro);

i costi di protezione fisica (2 milioni di euro) e manutenzione straordinaria (2 milioni di euro) sono in aumento rispetto al 2005 (rispettivamente 0,6 e 0,5 milioni di euro);

i costi di project management (5,9 milioni di euro) presentano un ingiustificato aumento rispetto al 2005 (3,3 milioni di euro) e alla media del periodo 2002-2005 (3,2 milioni di euro), dovuto anche al trasferimento di 1,5 milioni di euro dai costi di coordinamento e servizi generali; poiché l'incidenza dei costi di project management rispetto al totale delle altre attività svolte presso le centrali deve risultare in linea con quella dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005, non risulta giustificato l'aumento di 0,9 milioni di euro;

g) relativamente ai costi delle attività non commisurate all'avanzamento svolte presso gli impianti previsti per il 2006:

i costi di gestione siti e servizi vari, considerati nel loro complesso (16,3 milioni di euro), risultano significativamente inferiori ai valori mediamente registrati nel periodo 2002-2005 (24,5 milioni di euro);

i costi delle attività di protezione fisica (3,7 milioni di euro) e manutenzione straordinaria (7,7 milioni di euro) mostrano un significativo aumento rispetto al 2005 (rispettivamente 2,9 e 2 milioni di euro) e al valore medio registrato nel periodo 2002-2005 (rispettivamente 1,5 e 2 milioni di euro);

i costi di project management (5,9 milioni di euro) presentano un ingiustificato aumento rispetto al valore riconosciuto nel 2005 (3,3 milioni di euro) e alla media dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005 (2,4 milioni di euro), dovuto anche al trasferimento di 1,5 milioni di euro dai costi di coordinamento e servizi generali; poiché l'incidenza dei costi di project management rispetto al totale delle altre attività svolte presso gli impianti centrali deve risultare in linea con quella dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005, non risulta giustificato l'aumento di 1,5 milioni di euro;

h) l'analisi per natura dei costi di project management delle centrali e degli impianti evidenzia la presenza di costi discrezionali per un totale di 2,3 milioni di euro relativi a trasferte, spese altre, prestazioni professionali e consulenze di terzi, sui quali la Sogin può effettuare interventi di recupero di efficienza;

i) i costi di coordinamento e servizi generali (24,3 milioni di euro), presentano una riduzione rispetto al costo riconosciuto nel 2005 (27,1 milioni di euro) e alla media storica dei costi riconosciuti nel periodo 2002-2005 (27,0 milioni di euro); l'incidenza di detti costi sul totale degli altri costi del programma (19,3%) risulta inferiore sia all'incidenza media dei costi riconosciuti nel 2005 (27,9%) che a quella del periodo 2002-2005 (24,8%); considerando che detta riduzione è dovuta anche allo spostamento su project management, servizi vari e progetti relativi al ciclo del combustibile di voci di costo che negli anni precedenti erano incluse nel coordinamento e servizi generali, per un totale di 3,8 milioni di euro, l'incidenza di questi costi sui costi totali del programma risulta pari a 23,4%, sostanzialmente in linea con la media storica; un'analisi per natura dei costi previsti mette peraltro in evidenza la presenza di costi discrezionali, per un totale di 5,5 milioni di euro, riferiti a trasferte dipendenti, elaborazione dati, spese altre, pubblicità, prestazioni professionali, formazione, consulenze di terzi, giornali e riviste, utilizzo software e noleggio automezzi, sui quali la Sogin può effettuare interventi di recupero di efficienza;

j) i costi relativi alle attività svolte dalla Sogin in qualità di «soggetto attuatore» delle ordinanze del Commissario delegato previsti nel 2006 (3,0 milioni di euro) sono in aumento rispetto al valore del 2005 (1,5 milioni di euro) e a quello medio registrato nel periodo 2002-2005 (1,8 milioni di euro), aumento dovuto all'accelerazione delle attività di completamento dei sistemi integrati di sicurezza presso i siti;

k) il canone annuo di affitto dei beni immobili dell'ENEA presso gli impianti e i relativi oneri connessi, previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti ENEA alla Sogin, non sono inclusi nel programma 29 maggio 2006 e, pertanto, detti costi saranno valutati a consuntivo;

l) per il 2006 sono previsti 2,5 milioni di euro di ricavi da smantellamento, che non sono stati portati a riduzione dei costi previsti per il medesimo anno, e che detti ricavi da smantellamento contribuiscono a ridurre i costi della commessa nucleare;

m) nel 2006 sono previsti investimenti pari a 16,6 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro relativi alle attività di coordinamento e servizi generali, così articolati:

0,9 milioni in mezzi informatici;

0,9 milioni per l'adeguamento della sede centrale a seguito della chiusura della sede di Santa Prassede;

2,2 milioni relativi alla prima fase del progetto di sviluppo di un sistema informatico integrato della disattivazione («Progetto SID»), per il quale è in fase di completamento uno studio di fattibilità,

detti investimenti, ai fini del riconoscimento dei relativi ammortamenti, che si evidenzieranno negli anni successivi al 2006, richiedono un'analisi costi/benefici e una valutazione di congruità e funzionalità all'avanzamento del programma;

n) il sistema di controllo di gestione del programma presenta alcune criticità, in particolare:

la classificazione delle attività e la loro attribuzione ad attività commisurate e non commisurate all'avanzamento non è basata su un sistema di contabilità industriale coerente, articolato per centri di costo; ciò è confermato dai trasferimenti di costi da una attività all'altra operati dalla Sogin negli anni 2005 e 2006;

le procedure di attribuzione dei costi indiretti alle diverse attività in avanzamento non sono omogenee tra i diversi siti;

le procedure di controllo dell'avanzamento fisico sono applicate solo alle attività relative allo smantellamento delle centrali e alla chiusura del ciclo del combustibile, mentre agli impianti si applicano procedure di misura del solo avanzamento economico;

Considerato che:

il programma 29 maggio 2006 non contiene un aggiornamento dei costi e dei tempi a vita intera rispetto al programma 27 dicembre 2004, mentre per una corretta valutazione delle attività previste, della congruità dei relativi costi e dell'impatto a medio - lungo termine di detti costi nella tariffa elettrica risulta fondamentale disporre di un programma a vita intera;

le informazioni fornite dalla Sogin presentano aggiornamenti dei costi a vita intera per le sole attività in corso o da avviare nel 2006, con esclusione delle attività commisurate che iniziano dopo il 2006 (di seguito: attività ripreventivate); è prevedibile comunque fin da ora un aumento considerevole dei costi e dei tempi del programma a vita intera, in quanto:

a) nell'ipotesi che la Sogin realizzi nel 2006 tutte le attività previste nel programma 29 maggio 2006, il ritardo accumulato negli anni 2005 e 2006 rispetto a quanto preventivato per i medesimi anni nel programma 27 dicembre 2004 sarebbe pari al 50% circa; detto ritardo è ancora più consistente se si considera che il programma 27 dicembre 2004 già scontava il ritardo registrato nel triennio 2002-2004, evidenziato nella parte motiva della deliberazione n. 66/05;

b) le attività ripreventivate costituiscono circa il 61% dei costi previsti a vita intera nel programma 27 dicembre 2004 (2.484 milioni di euro rispetto ad un totale di 4.052 milioni di euro, al netto degli imprevisti) e, purtuttavia, evidenziano un aumento, rispetto ai preventivi del programma 27 dicembre 2004, pari a 562,9 milioni di euro, con un aumento del 15,4% per le attività di smantellamento, del 41% per la chiusura del ciclo del combustibile, del 24% per il mantenimento in sicurezza e del 38,8% per il project management, mentre i costi di coordinamento e servizi generali si mantengono sostanzialmente stabili (-1,5%);

c) i costi delle attività per le quali non è stato aggiornato il preventivo a vita intera, perché previste oltre il 2006, ammontavano nel programma 27 dicembre 2004 a 1.567 milioni di euro, al netto degli imprevisti; nell'ipotesi, peraltro improbabile, che i preventivi a vita intera di dette attività non aumentino, il programma a vita intera ammonterebbe pertanto a 4.615 milioni di euro, a fronte di 4.052 milioni di euro del programma 27 dicembre 2004, al netto degli imprevisti (377,6 milioni di euro), e di 3.285 milioni di euro (moneta 2001) del programma a vita intera presentato nel 2001, sempre al netto degli imprevisti;

il programma 29 maggio 2006 conferma un ulteriore rallentamento delle attività in conseguenza:

a) di un progressivo accumularsi di ritardi nello svolgimento delle attività, il cui spostamento in avanti rappresenta una parte considerevole delle attività per gli anni futuri;

b) di incertezze normative e tecnologiche relative alla strategia di smantellamento e di chiusura del ciclo del combustibile;

c) della complessità delle procedure autorizzative;

d) delle incertezze normative su aspetti essenziali per lo smantellamento, quali la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

e) del conseguente ridimensionamento dell'obiettivo principale del programma (smantellamento e rilascio dei siti senza vincoli radiologici), rispetto alle attività di gestione ordinaria e di mantenimento dei siti;

Considerato che:

i consuntivi del triennio 2002-2004, presentati dalla Sogin nell'aprile del 2005, sulla base dei quali è stata adottata la deliberazione n. 66/05, ammontavano a 409,5 milioni di euro, come evidenziato nella parte motiva della delibera stessa;

il programma 29 maggio 2006 presenta un aggiornamento dei consuntivi del triennio 2002-2004, per un importo totale pari a 406,2 milioni di euro, inferiore di 3,3 milioni di euro rispetto a quello presentato nell'aprile del 2005;

nel corso delle attività istruttorie svolte dagli Uffici dell'Autorità e della Cassa, congiuntamente alla Commissione, è emerso che l'aggiornamento di cui al precedente alinea si è reso necessario in relazione alla esposizione dei costi di investimento, anziché dei relativi ammortamenti, per la voce emergenza e ad una più puntuale determinazione dei costi effettivi, in particolare quelli afferenti al consorzio SICN, effettuati in occasione della chiusura definitiva dell'esercizio; con nota ricevuta in data 26 luglio 2006 (prot. Autorità n. 017852 del 26 luglio 2006) la Sogin ha formalmente notificato detto aggiornamento all'Autorità;

l'aggiornamento dei consuntivi del triennio 2002-2004 può essere accettato, considerate le motivazioni di cui al precedente alinea;

i costi riconosciuti per il triennio 2002-2004 con la deliberazione n. 66/05 devono essere pertanto ridotti di 3,3 milioni di euro; detto importo si aggiunge pertanto ai 58,8 milioni di euro evidenziati nella parte motiva della medesima deliberazione, relativi ai minori costi sostenuti dalla Sogin nel triennio 2002-2004 rispetto a quanto riconosciuto dalla deliberazione n. 71/02, e ai 4,8 milioni di euro di costi non riconosciuti dalla medesima deliberazione;

con la deliberazione n. 103/06 l'Autorità ha riconosciuto a consuntivo i costi sostenuti dalla Sogin per l'anno 2005 in misura pari a 124,2 milioni di euro ed ha disposto che, per il finanziamento di detti costi, la Sogin utilizzi le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

con la deliberazione di cui al precedente alinea sono stati inoltre riconosciuti a consuntivo i costi sostenuti dal consorzio SICN nel 2001, pari a 28 milioni di euro, a valere sulla disponibilità residua del gettito della componente tariffaria A2, una volta completati gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 298, della legge finanziaria 2005 e dell'art. 1, comma 493, della legge finanziaria 2006;

per la copertura finanziaria delle attività previste per il 2006 la Sogin può ricorrere alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

Considerato che:

nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 239/2004, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238, l'Autorità ha trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 83/2003 (di seguito: perimetro oneri nucleari);

tra i costi previsti per l'anno 2006 rientrano quelli relativi allo stoccaggio a secco del combustibile nucleare irraggiato presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della Sogin;

i costi di cui sopra sono riferibili ad impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, impegni che sono stati conferiti dall'Enel alla Sogin al momento della sua costituzione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

in considerazione di quanto esposto nel precedente alinea, per la copertura di tali costi possono essere provvisoriamente utilizzate le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari, in attesa dell'integrazione del decreto interministeriale 26 gennaio 2000 con l'espressa previsione dell'inclusione dei suddetti costi nel perimetro oneri nucleari;

Considerato che:

l'art. 1, comma 102 della legge n. 239/2004 prevede che «Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la Sogin Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti»;

l'art. 1, comma 103 della medesima legge prevede inoltre che «Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Sogin Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa»;

Considerato che:

il documento per la consultazione 1º marzo 2006 reca uno schema di intervento diretto allo sviluppo dei criteri di valutazione dell'efficienza economica, già utilizzati ai fini dell'adozione della deliberazione n. 66/05, funzionali all'esigenza di promuovere l'avanzamento del programma e l'ottimizzazione dei costi delle attività della Sogin, con l'introduzione di obiettivi di recupero di efficienza (*cap*);

in esito al processo di consultazione è emersa l'esigenza di ulteriori attività istruttorie, da svolgere entro la fine dell'anno 2006, con particolare riferimento alla struttura dei costi delle attività non commisurate all'avanzamento, all'efficiente utilizzo delle risorse impiegate e alla loro correlazione con le attività commisurate all'avanzamento;

da quanto sopra consegue che i suddetti criteri saranno applicati a partire dall'anno 2007;

Ritenuto che sia necessario:

rettificare l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo per il triennio 2002-2004 con la deliberazione n. 66/2005, per un importo totale pari a 401,4 milioni di euro, come risulta dall'aggiornamento dei consuntivi per il medesimo triennio presentati dalla Sogin nell'ambito del programma 29 maggio 2006 e pari a 406,2 milioni di euro, al netto dei 4,8 milioni di euro non riconosciuti dalla medesima deliberazione;

valutare, ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per l'anno 2006, i costi esposti dalla Sogin nel programma 29 maggio 2006 sulla base dei criteri di efficienza economica già utilizzati, a consuntivo, ai fini dell'adozione delle deliberazioni n. 66/05 e n. 103/06;

rideterminare gli oneri nucleari per l'anno 2006 in misura pari a 145,3 milioni di euro, di cui 51,0 milioni di euro relativi alle attività commisurate all'avanzamento, 96,8 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento, e 2,5 milioni di euro da portare in detrazione dai costi della commessa nucleare quali ricavi da smantellamento; tale riconoscimento corrisponde quindi ai costi a preventivo esposti dalla Sogin nel programma 29 maggio 2006, al netto di 2,4 milioni di euro di aumento della voce project management, di cui 0,9 milioni di euro relativi alle centrali e 1,5 milioni di euro relativi agli impianti, e dedotti 2,5 milioni di euro di ricavi da smantellamento;

prevedere che per la copertura finanziaria dei costi relativi allo stoccaggio a secco presso la centrale di Creys Malville del combustibile irraggiato di proprietà della Sogin siano utilizzate le disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari, per un importo pari a 5,9 milioni di euro;

al fine di contenere gli incrementi della componente tariffaria A2 e di assicurare la prosecuzione del programma, prevedere la copertura finanziaria degli oneri nucleari per l'anno 2006, ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari;

prevedere che gli scostamenti tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento siano valutati in sede di verifica annuale dei

consuntivi, rapportati all'avanzamento fisico e che eventuali scostamenti positivi siano riconosciuti sulla base di giustificati e documentati motivi;

prevedere che i costi di project management siano oggetto di valutazione a consuntivo in termini di congruità ed efficienza economica a fronte delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno;

prevedere che eventuali minori costi sostenuti a consuntivo siano detratti, in sede di rideterminazione, dagli oneri nucleari relativi all'anno 2007;

prevedere che il canone annuo di affitto dei beni immobili dell'Enea presso gli impianti e i relativi oneri connessi previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti Enea alla Sogin, non inclusi nel programma 29 maggio 2006, siano valutati a consuntivo;

prevedere che la Sogin aggiorni il programma a vita intera, rifocalizzando le attività previste a medio lungo termine ed elaborando un piano industriale coerente e fattibile, sulla base di nuovi indirizzi che tengano realisticamente conto della:

a) data di disponibilità del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

b) strategia di chiusura del ciclo del combustibile;

c) strategia di smantellamento delle centrali e degli impianti, e, in particolare, della centrale di Latina, per la quale si evidenziano le maggiori incertezze tecnologiche;

ricercando una condivisione a livello nazionale di tutti i soggetti coinvolti (Stato, regioni, enti locali, enti preposti al rilascio delle autorizzazioni) sugli obiettivi e le strategie a lungo termine del programma di smantellamento.

Ritenuto infine che sia opportuno formulare alla Sogin specifiche richieste relative ad analisi e documenti ritenuti necessari ad integrazione del programma 29 maggio 2006 e delle informazioni già fornite nell'ambito delle attività istruttorie di cui al presente provvedimento, compresa l'ultima nota, ricevuta in data 26 luglio 2006;

Delibera:

1. Di rettificare a 401,4 milioni di euro l'ammontare dei costi riconosciuti a consuntivo per il triennio 2002-2004 con la deliberazione n. 66/05.

2. Di rideterminare gli oneri nucleari, per l'anno 2006, in misura pari a 145,3 milioni di euro, di cui 51,0 milioni di euro relativi alle attività commisurate all'avanzamento, 96,8 milioni di euro relativi alle attività non commisurate all'avanzamento e 2,5 milioni di euro da portare in detrazione dai costi della commessa nucleare quali ricavi da smantellamento.

3. Di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente alinea ricorrendo alle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, comprensive dei relativi proventi finanziari.

4. Di prevedere che gli scostamenti tra costi a consuntivo e a preventivo delle attività commisurate all'avanzamento siano valutati in sede di verifica annuale dei consuntivi, rapportati all'avanzamento fisico e che eventuali scostamenti positivi siano riconosciuti sulla base di giustificati e documentati motivi.

5. Di prevedere che i costi di project management siano oggetto di valutazione a consuntivo in termini di congruità ed efficienza economica a fronte delle attività commisurate e non commisurate all'avanzamento svolte dalla Sogin presso le centrali e gli impianti nel medesimo anno.

6. Di prevedere che eventuali minori costi sostenuti a consuntivo siano detratti, in sede di rideterminazione, dagli oneri relativi all'anno 2007.

7. Di prevedere che il canone annuo di affitto dei beni immobili dell'Enea presso gli impianti e i relativi oneri connessi previsti dall'atto di affidamento in gestione degli impianti Enea alla Sogin, non inclusi nel programma 29 maggio 2006, siano valutati a consuntivo.

8. Di richiedere alla Sogin di:

a) trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre 2006, il programma aggiornato a vita intera e un piano a medio termine delle manutenzioni straordinarie, degli investimenti e di sviluppo delle risorse umane, nonché un piano di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti ai sensi dell'art. 1, commi 102 e 103 della legge n. 239/2004;

b) trasmettere all'Autorità, entro il 31 ottobre 2006, il rendiconto dell'evoluzione delle disponibilità finanziarie di competenza della commessa nucleare, dalla data di costituzione della Sogin fino al 30 giugno 2006, specificando le entrate e le uscite, compresi i proventi finanziari;

c) trasmettere all'Autorità, entro il 31 ottobre 2006, uno studio di fattibilità sulle strategie per la chiusura del ciclo del combustibile, che includa anche la valutazione circa la fattibilità tecnica e la convenienza economica del riprocessamento rispetto allo stoccaggio a secco per la sistemazione del combustibile nucleare irraggiato, asseverata dagli organi interni di controllo tecnico, economico e gestionale della Sogin, nonché dal Ministero dello sviluppo economico, come richiesto nella nota dell'Autorità del 19 maggio 2006;

d) operare, entro il 31 dicembre 2006, una revisione del sistema di gestione e controllo basato su un coerente sistema di contabilità analitica, articolato per centri di costo e su procedure di controllo dell'avanzamento fisico; detta revisione dovrà comprendere anche una procedura di valutazione degli investimenti;

e) trasmettere all'Autorità, entro il 31 ottobre 2006, un progetto di separazione amministrativa e contabile delle attività che tenga conto, per quanto applicabili, dei criteri di cui alla deliberazione n. 310/01 e al documento per la consultazione 16 marzo 2006;

f) trasmettere all'Autorità, entro il 31 dicembre 2006, i risultati dello studio di fattibilità relativo al progetto SID ed una analisi di congruità e funzionalità

all'avanzamento del programma per gli investimenti specifici relativi alle attività di coordinamento e servizi generali.

9. Di notificare il presente provvedimento alla Sogin, con sede in via Torino, 6 - Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento.

10. Di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi.

11. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www. autorita.energia.it).

Milano, 31 luglio 2006

Il presidente: ORTIS

06A08258

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 31 luglio 2006.

Disciplina degli invii di corrispondenza massiva, di cui all'articolo 1, decreto ministeriale 12 maggio 2006.

Il decreto del Ministero delle comunicazioni 12 maggio 2006 reca «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero» (*Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 2006, n. 115), con particolare riferimento agli invii di corrispondenza massiva (articoli 1 e 2).

A) Natura degli invii di corrispondenza massiva.

La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GUCE L 15 del 21 gennaio 1998) non fornisce una definizione espressa di corrispondenza massiva. Tuttavia il mercato del prodotto di riferimento è identificabile, sulla scorta della medesima direttiva e del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che l'ha recepita (*Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1999, n. 182), nonché della Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali 98/C 39/02 (GUCE C 39 del 6 febbraio 1998, paragrafo 2.3), nel mercato della corrispondenza ordinaria. Rientrano dunque nella fattispecie «corrispondenza massiva», caratterizzata dalla consegna in grandi quantità presso i punti di accesso individuati dal fornitore del servizio universale, i soli invii di corrispondenza di cui all'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: si tratta di invii il cui contenuto sia una «*... comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l'ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportato e consegnato all'indirizzo indicato dal mittente sull'oggetto stesso o sul suo involucro ...*», essendo ricompresa in tale definizione anche la cd. «posta elettronica ibrida», precedentemente regolata dai decreti del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1999, n. 49) e 17 febbraio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2006, n. 61). Ne sono invece esclusi gli invii postali che non sono considerati corrispondenza in quanto consistono in copie identiche della stessa comunicazione scritta: riviste, libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari, sia gli invii a contenuto pubblicitario e la pubblicità diretta per corrispondenza, caratterizzati anch'essi dall'identicità del messaggio oggetto dell'invio. Al contrario, vi rientrano avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche, non suscettibili di essere considerati «pubblicità diretta per corrispondenza» come specificato nella menzionata Comunicazione della Commissione (cap. 1, 9° capoverso, p. 5).

B) Soggetti che possono accedere al servizio.

Il servizio di corrispondenza massiva è destinato a veicolare grandi quantità di corrispondenza, prodotta principalmente dai cd. «utenti professionali» (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 2.5, paragrafo 1, p. 8), consegnata al fornitore del servizio universale secondo standard di lavorazione predefiniti (art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 maggio 2006).

Tale categoria di utenti, in qualità di mittente dell'invio postale, provvede ad effettuare in proprio le prelavorazioni della posta e consegna la corrispondenza presmistata direttamente ai punti di accesso indicati dal fornitore del servizio universale, oppure, in alternativa, si avvale di altri operatori che agiscono in veste di intermediario tra il mittente dell'invio e il fornitore del servizio universale raccogliendo e/o trasportando e/o presmistando gli invii prima di inoltrarli alla rete postale pubblica (Comunicazione della Commissione, cit., cap. 1, 16, capoverso, p. 6).

Le attività di postalizzazione sopra descritte, svolte dagli intermediari, sono al di fuori del servizio postale universale e dunque liberalizzate, ma ricomprese nel concetto di servizio postale. Per tale ragione, gli intermediari, qualora non siano già in possesso di autorizzazione generale conseguita ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261/1999, sono tenuti al conseguimento dell'autorizzazione prevista e pertanto, in qualità di

operatori, dovranno attenersi alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2000, n. 76), così come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134 (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 2006, n. 75).

La domanda di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di invii per corrispondenza massiva, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere formulata secondo l'allegato 1 del citato decreto n. 134/2006.

Gli operatori già titolari di una autorizzazione generale che intendono svolgere il servizio di invii per corrispondenza massiva dovranno tempestivamente comunicarlo tra gli impegni di cui al punto 1) dell'allegato 1 del citato decreto ministeriale 15 febbraio 2006, n. 134, all'ufficio II della Direzione generale per la regolamentazione del settore postale.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
FIORENTINO

06A08272

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2817
Yen	150,30
Lira cipriota	0,5763
Corona ceca	28,253
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67280
Fiorino ungherese	277,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9685
Corona svedese	9,3160
Tallero sloveno	239,57
Corona slovacca	37,723
Franco svizzero	1,5791
Corona islandese	88,22
Corona norvegese	8,1070
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3485
Nuovo leu romeno	3,5258
Rublo russo	34,2800
Nuova lira turca	1,8847
Dollaro australiano	1,6753
Dollaro canadese	1,4163
Yuan cinese	10,1936
Dollaro di Hong Kong	9,9695
Rupia indonesiana	11658,34
Won sudcoreano	1231,14
Ringgit malese	4,7000
Dollaro neozelandese	1,9546
Peso filippino	64,995
Dollaro di Singapore	2,0147
Baht tailandese	48,077
Rand sudafricano	9,2552

Cambi del giorno 4 settembre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2852
Yen	149,22
Lira cipriota	0,5763
Corona ceca	28,190
Corona danese	7,4606
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67475
Fiorino ungherese	277,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9717
Corona svedese	9,3177
Tallero sloveno	239,61
Corona slovacca	37,670
Franco svizzero	1,5812
Corona islandese	88,86
Corona norvegese	8,1260
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3485
Nuovo leu romeno	3,5270
Rublo russo	34,3320
Nuova lira turca	1,8720
Dollaro australiano	1,6680
Dollaro canadese	1,4219
Yuan cinese	10,2026
Dollaro di Hong Kong	9,9959
Rupia indonesiana	11672,83
Won sudcoreano	1231,09
Ringgit malese	4,7025
Dollaro neozelandese	1,9691
Peso filippino	64,838
Dollaro di Singapore	2,0154
Baht tailandese	48,002
Rand sudafricano	9,2313

Cambi del giorno 5 settembre 2006

Dollaro USA	1,2810
Yen	148,47
Lira cipriota	0,5763
Corona ceca	28,199
Corona danese	7,4599
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67495
Fiorino ungherese	276,19
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9578
Corona svedese	9,3225
Tallero sloveno	239,57
Corona slovacca	37,596
Franco svizzero	1,5809
Corona islandese	88,39
Corona norvegese	8,1320
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3528
Nuovo leu romeno	3,5249
Rublo russo	34,1700
Nuova lira turca	1,8606
Dollaro australiano	1,6647
Dollaro canadese	1,4242
Yuan cinese	10,1824
Dollaro di Hong Kong	9,9630
Rupia indonesiana	11631,48
Won sudcoreano	1225,47
Ringgit malese	4,6660
Dollaro neozelandese	1,9809
Peso filippino	64,498
Dollaro di Singapore	2,0082
Baht tailandese	47,845
Rand sudafricano	9,2120

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A08309-06A08310-06A08311

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società L.S.G. Sky Chefs Spa, in Somma Lombardo, ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni.

Con decreto direttoriale n. 2006/13342 DAC/CTL del 9 agosto 2006 la società L.S.G. Sky Chefs Spa (amministratore delegato Canettoli Silvio Alberto, nato a Milano il 25 gennaio 1965) è stata autorizzata ad istituire in Fiumicino (Roma) - via F.de Pinedo - Catering ovest - Fabbricato A - un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00RMT00043T

06A08252

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-209) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 0 8 *

€ 1,00